COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

21.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MARZO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUI

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 129

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

MAROCCO e BORGHI: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (735) 129

PRESIDENTE 129, 130

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 130

LINDNER, *Relatore* 129, 130

Votazione segreta:

PRESIDENTE 131

La seduta comincia alle 9,30.

RAUSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19 del Regolamento, per la seduta odierna il deputato Trombadori sostituisce il deputato Finelli.

Discussione della proposta di legge Marocco e Borghi: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (735).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Marocco e Borghi: « Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole su questo provvedimento.

L'onorevole Lindner ha facoltà di svolgere la relazione.

LINDNER, *Relatore*. Questo provvedimento tende a sanare la situazione che si è creata in provincia di Gorizia a causa degli eventi

bellici e dell'occupazione del territorio da parte delle truppe tedesche per un certo periodo, e poi della cessione di gran parte del territorio della provincia di Gorizia alla Iugoslavia a seguito dei trattati di pace.

Nel 1963 con la legge n. 120 venne istituito un quadro speciale per gli insegnanti non di ruolo, residenti nei comuni dell'attuale provincia di Gorizia, con iscrizione anagrafica al 1° ottobre 1948, che dava a questi insegnanti la precedenza assoluta nel conferimento degli incarichi. Questo per ovviare allo stato di disagio di quegli insegnanti che non avevano potuto partecipare ai concorsi, né avevano neppure potuto beneficiare della legge sui ruoli speciali transitori per mancanza di posti disponibili.

Il provvedimento che stiamo esaminando riguarda l'immissione in ruolo degli iscritti nel quadro speciale (attualmente 33) nella misura del 50 per cento dei posti vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, analogamente a quanto disposto per gli insegnanti di Trieste con la legge 30 dicembre 1965, n. 1523.

L'articolo 1 della proposta di legge parla della immissione in ruolo degli insegnanti iscritti nel quadro speciale.

L'articolo 2 precisa come avviene questa immissione.

L'articolo 3 prevede che dalla data di entrata in vigore della presente legge, il secondo comma dell'articolo 4 della legge, n. 120, sia sostituito dal seguente: « Ai medesimi si applicano, altresì, le disposizioni vigenti per gli insegnanti di ruolo, relativamente ai congedi, al trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza ».

Effettivamente l'articolo 3 potrebbe essere eliminato, e mi rimetto su questo punto alla Commissione: possiamo eliminarlo perché, dagli accertamenti fatti, risulta che tutti gli insegnanti del quadro speciale potrebbero senz'altro entrare in ruolo. Se lo conserviamo sarà un articolo superfluo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge che doveva già essere approvata nella passata legislatura.

Circa l'articolo 3 concordo con il giudizio espresso dal relatore. Ricordo che l'orientamento di eliminarlo si profilò quando il Tesoro mosse obiezioni di natura finanziaria. comunque. anche se sarà un articolo superfluo, lasciandolo ci cauteleremo contro ogni possibilità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Gli insegnanti elementari iscritti nel « Quadro speciale » del provveditorato agli studi di Gorizia, istituito con legge 4 febbraio 1963, n. 120, sono immessi, a partire dal 1° ottobre successivo alla data di approvazione della presente legge, nel ruolo organico degli insegnanti elementari, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, ratificato con legge 23 aprile 1952, n. 536, o nel ruolo in soprannumero di cui alla legge 27 novembre 1954, n. 1170.

(*È approvato*).

ART. 2.

Agli insegnanti di cui al precedente articolo è annualmente conferito il cinquanta per cento dei posti vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia ed il cinquanta per cento dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, fatto salvo quanto disposto dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

Agli effetti dell'immissione in ruolo, il provveditore agli studi di Gorizia forma una graduatoria di merito nella quale gli aspiranti sono iscritti nell'ordine determinato dal punteggio complessivo assegnato a ciascuno secondo la tabella di valutazione dei titoli, prevista per il concorso magistrale.

(*È approvato*).

ART. 3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il secondo comma dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1963, n. 120, è sostituito dal seguente:

« Ai medesimi si applicano, altresì, le disposizioni vigenti per gli insegnanti di ruolo, relativamente ai congedi, al trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Marocco e Borghi: « Immmissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 » (735):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bellisario, Bellotti, Benedetti, Berté, Biasini, Buzzi, Chiarante, Trombadori, Giannantoni, Giomo, Giordano, Grilli, Gui, Lindner, Masullo, Meucci, Miotti Carli Amalia, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Rausa, Reale Giuseppe, Rognoni, Rosati, Santuz, Tedeschi, Tessari, Tortorella e Vitali.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO